

## **LA GIUNTA COMUNALE**

**Vista la proposta di deliberazione avanzata dall'Ufficio Segreteria Generale, relativa al seguente oggetto:**

**UFFICIO SEGRETERIA GENERALE.**

**RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO SENTENZE DEL TAR DEL PIEMONTE SU RICORSI PROMOSSI DA NOKIA ITALIA S.P.A..  
AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO.**

**Ritenuto di dover provvedere in merito;**

**Dato atto che è stato acquisito, ai sensi dell'articolo 49 - comma 1 - del T.U.E.L. 267/2000 - il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione circa la regolarità tecnica;**

**Visto l'articolo 48 del T.U.E.L. - approvato con Decreto Legislativo in data 18.08.2000 n. 267;**

**Con votazione unanime, palesemente espressa;**

### **D E L I B E R A**

**Di approvare la proposta di deliberazione presentata, avente oggetto:**

**UFFICIO SEGRETERIA GENERALE.**

**RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO SENTENZE DEL TAR DEL PIEMONTE SU RICORSI PROMOSSI DA NOKIA ITALIA S.P.A..  
AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO.**

**Successivamente, la Giunta Comunale, con votazione unanime, palesemente espressa,**

### **D E L I B E R A**

**Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134 - 4° comma - del T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo in data 18.08.2000 n. 267.**

**\*\*\*\*\***

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE ALLA GIUNTA COMUNALE, AVENTE OGGETTO:  
UFFICIO SEGRETERIA GENERALE.  
RICORSO IN APPELLO AVANTI AL CONSIGLIO DI STATO CONTRO SENTENZE DEL  
TAR DEL PIEMONTE SU RICORSI PROMOSSI DA NOKIA ITALIA S.P.A..  
AUTORIZZAZIONE AL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO.**

**Premesso che:**

- **Nokia Italia S.p.A. ha presentato ricorsi n. 1543 e n. 1544 del 2002 contro Comune di Alpignano per l'annullamento, previa sospensione, dei provvedimenti 23.9.2002, prot. n. 23534 e prot. 23533 relativi alla domanda proposta dal ricorrente per il rilascio della concessione edilizia per la realizzazione di un impianto radiomobile rispettivamente in Via Casellette e Via Pianezza, dell'art. 31 delle NTA del PRGC e delle relative deliberazioni di adozione e approvazione dello strumento;**
- **il Comune di Alpignano, previo mandato a resistere in giudizio all'avv. Enrichens, con studio legale in Torino, si è costituito in giudizio con atto 16.12.2002 con cui ha chiesto di respingere la domanda insita nei suddetti ricorsi ;**
- **il TAR del Piemonte I sezione, con sentenze n. 2072/02 e 2073/02 ha accolto i suddetti ricorsi promossi da NOKIA Italia S.p.A: nei confronti dell'Amministrazione Comunale di Alpignano.**

**Ritenuto opportuno per l'Ente proporre ricorso in appello presso il Consiglio di Stato per la riforma delle suddette sentenze in quanto la norma regolamentare che si intende violata è posta a salvaguardia dell'interesse primario di natura urbanistico oltre ad avere ovvia valenza di tutela sanitario e ambientale;**

**Ritenuta, anche sulla base della sentenza n. 1164 del 5 luglio 1999 della Sezione IV del Consiglio di Stato, la competenza della Giunta Comunale ad adottare la deliberazione di autorizzazione alle liti giudiziarie;**

**Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;**

**Visto il D.Lgs 30/03/2001, n. 165;**

**Visto il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;**

**SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE**

**D E L I B E R I**

**1) - Di autorizzare, per quanto in premessa espresso, il Sindaco a stare in giudizio nel ricorso in appello presso il Consiglio di Stato.**

**2) - Di dare atto che ai sensi dell'art. 26 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il Sindaco provvederà ad affidare l'incarico legale per la vertenza in oggetto, adottando il relativo impegno di spesa.**

**3) - Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.**

\*\*\*\*\*